



Direzione: AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Area: CACCIA E PESCA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G00960 **del** 29/01/2024

Proposta n. 3608 **del** 29/01/2024

Oggetto:

L.R. 07 Dicembre 1990, n 87, art. 13. Pesca in epoca di divieto a scopo di fecondazione artificiale della specie coregone Coregonus lavaretus e successiva immissione nel Lago di Nemi. Autorizzazione della Ditta Catarci Carlo, P. IVA 06743381003.

OGGETTO: L.R. 07 Dicembre 1990, n° 87, art. 13. Pesca in epoca di divieto a scopo di fecondazione artificiale della specie coregone *Coregonus lavaretus* e successiva immissione nel Lago di Nemi. Autorizzazione della Ditta Catarci Carlo, P. IVA 06743381003.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ
ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE**

SU PROPOSTA del Dirigente ad interim dell'Area Caccia e Pesca;

VISTA la Legge Statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 “*Nuovo Statuto della Regione Lazio*”;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016” ed in particolare l'art. 7 “Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale” con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

VISTA la D.G.R. n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale “Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca” quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

VISTA la Deliberazione n. 853 del 04 dicembre 2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Foreste al Dott. Roberto ALEANDRI;

VISTO l'Atto di organizzazione n. G16945 del 16 dicembre 2023 con cui è stato conferito al Dott. Giovanni Carlo Lattanzi l'incarico di Dirigente ad interim dell'Area “Caccia e Pesca”;

VISTA la legge regionale del 07/12/1990 n° 7 “Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio”;

RILEVATO che la pesca al coregone per effetto della suddetta legge, è vietata dal 25 dicembre al 31 gennaio di ogni anno e che allo stesso tempo è vietato il commercio, trasporto e commercializzazione nei pubblici esercizi salvo che per soggetti provenienti da fuori Lazio o oggetto di fecondazione artificiale presso incubatoi autorizzati;

TENUTO CONTO la specie coregone (*Coregonus lavaretus*) è storicamente presente nel Lago di Nemi dove rappresenta fonte rilevante di reddito per la pesca professionale e per l'indotto locale;

CONSIDERATO che, per sostenere la popolazione oggetto di prelievo si fa ricorso alla riproduzione artificiale presso incubatoio ittogenico presente sulle sponde del lago e gestito direttamente dalla Ditta in oggetto;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102 “Regolamento recante ulteriori modifiche all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente l’attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020 “Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all’allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l’immissione di specie e di popolazioni non autoctone”;

CONSIDERATO che, essendo la specie in questione classificata come alloctona, con nota n. 792428 del 17 luglio 2023 è stata richiesta al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, (MASE) l’autorizzazione all’immissione in deroga, in alcuni laghi del Lazio;

PRESO ATTO del Decreto MASE PNM N°515 del 04/12/2023 con il quale è stata rilasciata l’autorizzazione alla Regione Lazio per l’immissione in natura della specie non autoctona Coregone (*Coregonus lavaretus*) per il quinquennio 2024-2028 utilizzando esclusivamente stadi larvali della specie, attenendosi alle quantità massime e a tutte le prescrizioni di cui al documento “Valutazione tecnica da parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente dello studio del rischio per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all’allegato D del Decreto del Presidente della Repubblica 08 settembre 1997, n. 357, e per l’immissione di specie e di popolazioni non autoctone”, parte integrante della delibera n. 222/2023 del 03 novembre 2023 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNAPA);

CONSIDERATO che con la nota N.45301 del 12/01/2024 è stata trasmessa la documentazione di autorizzazione in deroga alla Direzione Ambiente, Area Protezione e Gestione della Biodiversità comunicando che le attività per il Lago di Nemi erano prossime all’avvio;

CONSIDERATO, pertanto, che è possibile riprendere le attività di riproduzione artificiale di coregone per la produzione di avannotti da immettere nei laghi del Lazio, con la finalità di incrementarne la popolazione naturalmente presente;

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata Sig. Catarci Carlo dal n. N.105589 del 24-1-2024 con la quale si chiede l’autorizzazione alla pesca in epoca di divieto nel lago di Nemi;

RITENUTO di autorizzare il Sig. Catarci Carlo, possessore di licenza N.00028 con scadenza nel 26/05/2027, alla pesca del coregone, a scopo di fecondazione artificiale in epoca di divieto, nel lago di Nemi per il periodo riproduttivo dalla data del presente atto al 31 gennaio 2024;

RITENUTO, inoltre, di autorizzare il Sig. Catarci Carlo ad effettuare le successive fasi di fecondazione e incubazione presso l’incubatoio situato in Via Navi di Tiberio n. 35;

PRESO ATTO che delle prescrizioni riportate nel Decreto ministeriale sopra citato in termini di quantitativi massimi di larve che è possibile immettere in ogni singolo lago e le attività di monitoraggio da realizzare nel periodo di esercizio della deroga;

RITENUTO di autorizzare la commercializzazione del pescato da cui sono state prelevate le uova nel rispetto dell’art. 13, comma 10 (legge R.L. 87/90) purché accompagnato da bolle fiscali recanti la dicitura “*Pesce proveniente da fecondazione artificiale. autorizzazione determinazione regionale n° del*”. Ad ogni giornata di pesca deve corrispondere una bolla fiscale, copia della quale deve essere tempestivamente consegnata alla struttura regionale;

RITENUTO, infine, di autorizzare la successiva immissione nel Lago di Nemi degli stadi larvali di coregone provenienti esclusivamente dall'incubatoio di Nemi con le prescrizioni di seguito riportate:

- la quantità annuale massima ammessa per il Lago di Nemi è pari a 0,15 mln. di larve ottenibili incubando circa 0,3 mln. di uova;
- di comunicare alla struttura regionale il termine delle operazioni di raccolta delle uova;
- di supportare la Regione o suoi incaricati nell'esecuzione delle attività di monitoraggio costituite da prelievi, verifiche e raccolta di informazioni per determinare lo sforzo di pesca e valori del pescato;
- di comunicare alla struttura regionale, almeno 5 giorni prima, la data delle immissioni degli avannotti nel lago;

DETERMINA

in conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate,

- di autorizzare il Sig. Catarci Carlo, possessore di licenza N.00028 con scadenza nel 26/05/2027, alla pesca del coregone, a scopo di fecondazione artificiale in epoca di divieto, nel lago di Nemi per il periodo riproduttivo dalla data del presente atto al 31 gennaio 2024;
- di autorizzare il Sig. Catarci Carlo ad effettuare le successive fasi di fecondazione e incubazione presso l'incubatoio situato in Via Navi di Tiberio n. 35;
- di autorizzare la commercializzazione del pescato da cui sono state prelevate le uova nel rispetto dell'art. 13, comma 10 (legge R.L. 87/90) purché accompagnato da bolle fiscali recanti la dicitura "*Pesce proveniente da fecondazione artificiale. autorizzazione determinazione regionale n° del*". Ad ogni giornata di pesca deve corrispondere una bolla fiscale, copia della quale deve essere tempestivamente consegnata alla struttura regionale;
- di autorizzare la successiva immissione nel Lago di Nemi degli stadi larvali di coregone provenienti esclusivamente dall'incubatoio di Nemi con le prescrizioni di seguito riportate:
 - la quantità annuale massima ammessa per il Lago di Nemi è pari a 0,15 mln. di larve ottenibili incubando circa 0,3 mln. di uova;
 - di comunicare alla struttura regionale il termine delle operazioni di raccolta delle uova;
 - di supportare la Regione o suoi incaricati nell'esecuzione delle attività di monitoraggio costituite da prelievi, verifiche e raccolta di informazioni per determinare lo sforzo di pesca e valori del pescato;
 - di comunicare alla struttura regionale, almeno 5 giorni prima, la data delle immissioni degli avannotti nel lago.

Il presente atto sarà notificato al richiedente e inviato agli organi di controllo.

La presente autorizzazione sarà revocata a seguito di accertamento del mancato rispetto delle condizioni stabilite con il presente provvedimento amministrativo.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

IL DIRETTORE
Dott. Roberto Aleandri